

La Corte di Cassazione con ordinanza
n° 3320 del 30.6 depositata 8.7.1992
ha disposto la conversione materiale del
dispositivo della sentenza suesposta nei sensi
di cui all'ordinanza medesima che si allega
in copia alla presente.

Roma 190 LUG. 1992

IL DIRETTORE DI SEZIONE
(F. Filippi Scarpino)



CC 30-6-92/8-7-92

Sent N° 3320 m

RG 23501/91

LA CORTE DI CASSAZIONE
Prima sezione penale

Orig. in arch.

composta dai signori:

dr. Arnaldo Valente

presidente

" Giorgio Buogo

consigliere

" Mario Pompa

" Mario Schiavotti

" Umberto Papadà



lc

riunita in camera di consiglio a seguito della convocazione del 16 giugno 1992, disposta, per la data odierna, dal Presidente del collegio, ai sensi dell'art. 149 del VCPP, al fine provvedere in ordine alla correzione delle omissioni e degli errori materiali che sono emersi nel dispositivo della sentenza n. 80 del 30 gennaio 1992, depositata il 16 giugno dello stesso anno, ed elencati nel decreto di convocazione,

sentito il relatore Consigliere dr. Mario Schiavotti,

sentito altresì il PG presso questa Corte suprema nonché l'avv. Mormino per l'imputato Maniscalco Salvatore, unico difensore presente;

esaminato il decreto del Presidente del collegio e fatto il raffronto con gli atti del procedimento e con il dispositivo letto all'udienza pubblica;

rilevati gli evidenti errori di ricopiatura relativi all'aggettivo "inammissibili" (paragrafo 1, n.ri 1 e 2), ai nomi Cannizzaro

[Handwritten signature]

Vincenzo e Di Pace Giuseppe e al cognome Chiaracane nella intestazione della sentenza;

ritenuto che nel paragrafo IV alla lettera a), risulta l'omissione erronea del nome di Perina Giovanni, perchè anche nei suoi confronti non è stato accolto il ricorso del P.G., e che si è verificato, al contrario, l'inserimento indebito dei nomi di Spina Giuseppe e Spinoni Giuseppe, che non sono stati investiti da ricorso del P.G. e tuttavia sono stati riportati, per evidente scambio con l'elenco dei ricorsi rigettati degli imputati, anche nell'elenco dei ricorsi rigettati del suddetto P.G.;

considerato che analogamente evidente è lo scambio, in sede di ricopiatura, tra il capo "88" e il capo "86" nel paragrafo II, lettera c) c1);

considerato ancora, quanto ai punti ulteriori segnalati nell'ordinanza di convocazione: a) che dal dispositivo letto all'udienza non risulta accolto nè dichiarato inammissibile il ricorso del PG contro Abbenante Michele, onde necessariamente andava fatta menzione del rigetto del ricorso del suddetto P.G.; b) che l'applicazione della formula assolutoria piena riguarda nel complesso i reati contestati rispettivamente a Bellia Giuseppe, Giustolisi Antonietta, Leggio Luciano, Prestifilippo Nicola nato nel 1927 e Teresi Francesco, per i quali vi fu assoluzione con formula dubitativa in primo grado non modificata in appello e, quindi, tra i capi ai quali la nuova formula si riferisce dovevano essere menzionati



necessariamente anche i capi 20 e 50 contestati alla Giustolisi, senza bisogno, peraltro, di correggere l'avverbio variamente; c) che non risulta accolto neppure il ricorso di Alberti Gerlando senior nato nel 1927, nonostante che lo stesso si trovi nella identica situazione degli imputati per i quali di ufficio è stata solo eliminata, di ufficio, l'aggravante di cui all'art. 7 della legge 31 maggio 1965 n.575 e successive modificazioni, sicchè è evidente che anche il nome di Alberti Gerlando nato nel 1927 doveva e deve essere necessariamente inserito tra coloro per i quali è stato pronunciato l'annullamento senza rinvio previa eliminazione dell'aumento di mesi sei di reclusione; d) che altrettanto non risultano nè accolti nè dichiarati inammissibili i ricorsi del PG nei confronti di alcuni degli imputati che hanno anch'essi beneficiato dell'annullamento senza rinvio per la ragione di cui innanzi, e cioè Sorce Vincenzo, Spina Raffaele, Tinnirello Lorenzo, Tagliavia Pietro e Pedone Michelangelo (esclusi invece Spadaro Tommaso e Teresi Giovanni per i quali si è regolarmente provveduto nel dispositivo), onde anche per i quattro sunnominati imputati va necessariamente fatta menzione del rigetto del ricorso del P.G. nei loro confronti; d) che il nome di Savoca Carmelo, non investito da ricorso del P.G., è stato, indebitamente e per palese svista, ricopiato anche nell'elenco dei ricorsi rigettati dello stesso P.G., e) che non risultano accolti i ricorsi del PG contro Teresi Francesco (relativamente ai capi 13 e 22 per i quali non è stato modificato



il proscioglimento con formula dubitativa di cui alla correzione segnalata poc'anzi), e contro Zanca Giovanni nato nel 1939; e, tuttavia, anche i nomi di costoro sono stati saltati, per evidente errore di ricopiatura, nel relativo elenco dei ricorsi rigettati del P.G.;

ritenuto ancora che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore, in merito al capo 326 concernente Maniscalco Salvatore, appare evidente l'omissione materiale della dichiarazione di rigetto del ricorso dell'imputato quanto a questo capo, giacchè il suo ricorso risulta accolto espressamente e chiaramente solo in ordine ai capi 1 e 10 e da 188 a 191, sicchè non ha consistenza alcuna l'assunto che la menzione di tale rigetto costituisca una integrazione del giudizio e non una correzione di errore materiale;

rilevato che è evidente anche l'omissione di ricopiatura del nome di Setti Fernando Giulio nella pronuncia di rimborso delle spese alle parti civili costituite per l'omicidio Dalla Chiesa e che, invece, non risulta alcun elemento di errore materiale nel dispositivo quanto al rimborso delle spese agli eredi di Di Lapore;

ritenuto che non appare discutibile che le omissioni e gli inserimenti superflui di nomi e parole nonchè gli errori di ricopiatura di nomi, numeri, aggettivi e avverbi sopra elencati minutamente, per la loro natura e soprattutto per la circostanza che sono rilevabili dallo stesso contesto del dispositivo letto



all'udienza pubblica e dallo specifico contenuto della sentenza, costituiscono solo delle difformità puramente esteriori tra il pensiero di questa Corte e la sua effettiva estrinsecazione sicchè le aggiunte e le cancellature sopra specificate si risolvono in una operazione meccanica di eliminazione di sbagli facilmente riconoscibili, con esclusione di qualsiasi operazione comportante l'esercizio di un potere di giudizio;

P.Q.M.

letti e applicati gli artt. 149 e 148 VCPP,
dispone di ufficio che nel dispositivo della succitata sentenza del 30 gennaio 1992 n. 80, siano apportate le correzioni materiali seguenti:

- a) nell'intestazione della sentenza, invece che "CHIARCANE Salvatore" deve essere scritto "CHIARACANE Salvatore"; nel paragrafo I, all'inizio dei numeri 1 e 2, invece che "inammissibile" deve leggersi "inammissibili" e nel paragrafo IV alla lettera a) devono essere cancellati i nomi di Spina Giuseppe e Spinoni Giuseppe;
- b) nel paragrafo II alla lettera C), nel cpv. " di Abbenante Michele", dopo le parole " rigettato il ricorso dell'imputato" vanno aggiunte le parole " e del P.G."; e nel cpv successivo, che comincia con le parole "nei confronti di Bellia Giuseppe", dopo i numeri "13 e 22" vanno aggiunti i numeri "20 e 50";
- c) nello stesso paragrafo II, alla lettera D, dopo le parole "di mesi sei di reclusione nei confronti di Adelfio Francesco", deve



essere inserito il nome di " Alberti Gerlando senjor, nato nel 1927", e, alla fine, dopo le parole " rigettati i ricorsi degli imputati medesimi", vanno aggiunte le parole "e quelli del P.G nei confronti di Sorce Vincenzo, Spina Raffaele, Tinnirello Lorenzo,, Tagliavia Pietro e Pedone Michelangelo";

d) nel paragrafo III alla lettera a) n.2, debbono cancellarsi le parole " quanto al capo IO della rubrica", alla lettera b), nella statuizione di annullamento per Maniscalco Salvatore, dopo le parole "e Rizzuto Matteo)" debbono aggiungersi, dopo la virgola, le parole "rigettato nel resto il ricorso dell'imputato (capo 326) e"; infine, nella statuizione di annullamento per Randazzo Vincenzo, al posto delle lettere c) e d) vanno scritte le lettere A) e B);

e) nello stesso paragrafo III alla lettera c) c1), nel cpv relativo all'annullamento per i tre imputati Provenzano Bernardo, Brusca Bernardo e Calò Giuseppe, invece del numero "88" deve essere scritto il numero "86"

f) nel paragrafo IV, alla lettera a), invece che Cannizzaro Francesco e Di Pace Giovanni deve scriversi Cannizzaro Vincenzo e Di Pace Giuseppe; deve, inoltre, essere cancellato il nome Savoca Carmelo e devono essere aggiunti, secondo l'ordine alfabetico, i nomi di Perina Giovanni, Teresi Francesco e Zanca Giovanni nato nel 1939;

g) sempre nello stesso paragrafo IV, nella parte finale relativa alla pronuncia sulle spese del procedimento di cassazione da

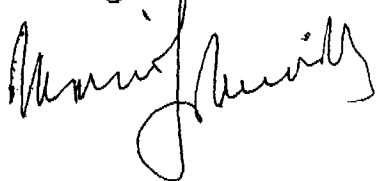


rimborsare alle parti civili, prima del nome Carraro Antonietta
Maria deve inserirsi il nome Setti Fernando Giulio.

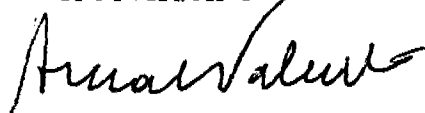
Dispone, altresì, che a cura della cancelleria, della presente
ordinanza e di tutte le correzioni, con essa apportate, sia fatta
annotazione nell'originale della sentenza.

Roma 30 giugno 1992 / 8 luglio 1992

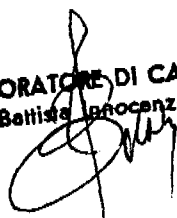
Il Consigliere relatore



Il Presidente



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Battista Innocenzo



DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
- 9 LUG 1992
IL CANCELLIERE
Battista Innocenzo



È copia conforme all'originale.

Roma, li 10 LUG 1992

IL CANCELLIERE

